



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1594 del 2020, proposto da Associazione Lega per l'abolizione della caccia (Lac) Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso il suo studio in Milano, via Hoepli, 3;

contro

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Gianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Italiana della Caccia (Federcaccia) della Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Bertacchi e Lorenzo Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia;

per l'annullamento

del decreto della Direzione generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia del 14 settembre 2020 n. 10641, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2020/2021, riduzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della L.R. 17/2004, del prelievo delle specie: allodola, combattente, combattente, moretta, moriglione, pavoncella, pernice bianca, quaglia”, nonché degli atti, sconosciuti, consistenti nelle verifiche istruttorie in merito allo stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Visto l'atto di intervento *ad opponendum*;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta all'udienza di merito del 15 luglio 2021, celebrata nelle forme di cui all'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall'art. 6 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 convertito in Legge 28 maggio 2021, n. 76 ed al Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, la relazione del dott. Giovanni Zucchini ed uditi per le parti i difensori intervenuti in collegamento da remoto come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'esponente Lega per l'abolizione della caccia Onlus (di seguito anche solo “Lac”) impugnava con il ricorso in epigrafe, chiedendone altresì la sospensiva, il decreto n. 10641 del 14.9.2020 della Regione Lombardia con il quale il Dirigente assumeva determinazioni sul calendario venatorio per la stagione 2020/2021, riducendo il prelievo di talune specie cacciabili ai sensi dell'art. 1 comma 7 della

legge regionale (LR) n. 17/2004.

Si costituiva in giudizio la Regione Lombardia, chiedendo il rigetto del gravame, mentre presentava un articolato atto di intervento *ad opponendum* l'associazione venatoria Federazione Italiana della Caccia della Regione Lombardia.

In esito all'udienza in camera di consiglio del 28.10.2020 l'istanza cautelare era in parte accolta con l'ordinanza della Sezione n. 1331/2020.

Alla successiva udienza di merito del 15.7.2021 la causa era discussa e trattenuta in decisione.

2. Deve essere dapprima esaminata l'eccezione di improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35 del c.p.a., eccezione sollevate dai difensore di entrambe le parti avversarie di quella esponente.

L'eccezione merita accoglimento, per le ragioni che seguono.

2.1 Il provvedimento impugnato, adottato dal Dirigente della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia in attuazione dell'art. 1 comma 7 della LR n. 17/2004, ha ridotto il prelievo di talune specie per la stagione venatoria 2020/2021 (cfr. il doc. 1 della ricorrente).

Nessun altro provvedimento regionale inerente alla citata stagione venatoria è stato oggetto di impugnazione; in particolare non risulta gravata la pur analitica deliberazione di Giunta Regionale del 28.7.2020 contenente disposizioni integrative per la stagione venatoria 2020/2021 (cfr. per quest'ultima il doc. 1 della resistente).

Gli effetti del provvedimento impugnato sono cessati al termine della stagione venatoria 2020/2021 ed in particolare al 31.1.2021 (cfr. l'art. 1 comma 1 della LR n. 17/2004 per la data di scadenza della stagione venatoria).

Si tratta di una circostanza pacifica fra le parti; nonostante questo l'esponente ritiene di avere ancora interesse ad una pronuncia di merito e richiama sul punto taluni precedenti giurisprudenziali.

Due di questi, però (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 7182/2019 e n. 7609/2020) non affrontano specificamente il tema dell'improcedibilità del ricorso per

intervenuta scadenza della stagione venatoria, mentre la sentenza della Corte Costituzionale n. 405/2008, pur provenendo da un organo certamente autorevole, affronta la diversa fattispecie della questione di legittimità costituzionale di una norma di legge i cui effetti si sono nel frattempo esauriti, questione da non confondersi con quella dell'improcedibilità del ricorso davanti al giudice amministrativo per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli articoli 34 e 35 del c.p.a.

Orbene, a fronte della cessazione della trascorsa stagione venatoria, nessun provvedimento sulla prossima stagione 2021/2022 è ancora stato adottato dalla Regione Lombardia né appare possibile effettuare alcuna realistica previsione sul contenuto dei provvedimenti stessi, trattandosi di un potere amministrativo non ancora esercitato, sul quale il giudice amministrativo non può mai pronunciarsi (art. 34 comma 2 del c.p.a.).

Neppure l'esponente ha dedotto e specificamente provato un proprio interesse a fini risarcitori, che potrebbe indurre il giudice all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34 comma 3 del c.p.a.

Preme ancora al Collegio evidenziare che, nonostante la declaratoria di improcedibilità all'esito dell'udienza di merito, non per questo l'Associazione ricorrente è rimasta priva di tutela davanti al giudice amministrativo nel presente giudizio.

Infatti, l'ordinanza cautelare resa nella presente causa n. 1331/2020 ha in parte accolto i motivi di Lac, inibendo così la caccia a talune specie o in talune zone della Regione ad elevata protezione ambientale.

Tale ordinanza, che non risulta essere stata appellata, ha finito così per conformare - seppure in parte - la trascorsa stagione venatoria alla pretesa di Lac.

Non si comprende quindi quale utilità diretta ed immediata possa ottenere l'Associazione da una eventuale pronuncia di merito relativa ad un provvedimento che ha ormai perso ogni efficacia.

L'utilità derivante dall'eventuale annullamento deve essere, infatti, riferita all'atto ivi gravato e non certo ad altri futuri ed eventuali atti regionali in materia venatoria, a fronte dei quali non vi è stato alcun esercizio di potere amministrativo.

Sul punto preme richiamare dapprima la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III n. 3086/2021, per cui: *«...il legislatore ha perimetrato con chiarezza che l'unica forma d'interesse che legittima la prosecuzione del giudizio una volta acclarata l'inutilità dell'annullamento è quella che sorregge l'azione risarcitoria. Non esiste, evidentemente, un tertium genus (il cui riconoscimento sarebbe peraltro contra legem, in presenza del chiaro disposto dell'art. 34, comma 3, cod. proc. amm.), ma unicamente il rilievo di posizioni d'interesse comunque connesse ad un bene della vita (ancorché immateriale) in qualche modo inciso dal provvedimento. Il bene della vita cui aspira l'odierno appellante è invece relativo ad una sorta di "interpello" preventivo in merito all'organizzazione e all'attività d'impresa che possa, in futuro, costituire oggetto (non conflittuale) di atti di esercizio del potere amministrativo attribuito dalla disposizione del cui significato si controverte (art. 28, comma 2, d. lgs. 9 aprile 2008, n. 8). Una simile pretesa non legittima – per il diritto positivo - l'affermazione della permanenza dell'interesse all'accertamento della illegittimità del provvedimento nel giudizio impugnatorio, una volta acclarata l'inutilità della pronuncia caducatoria».*

Si veda altresì la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione I n. 127/2020 che proprio in relazione ad un provvedimento relativo ad una stagione di caccia ormai da tempo passata, ha statuito che: *«2.3. Nel caso di specie l'interesse fatto valere dal ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio, non presenta più il carattere dell'attualità essendo venuta meno la lesione della sfera giuridica che lo sorreggeva. Di qui la carenza di interesse alla ulteriore coltivazione della domanda di caducazione dell'atto, stante l'esaurimento della efficacia del provvedimento e, indi, la cessazione della sua attitudine lesiva (TAR Lombardia, I, 30 aprile 2019, n. 952; TAR Lombardia, III, 17 giugno 2019, n. 1388; cfr., altresì, proprio in fattispecie analoga, di impugnazione del piano faunistico venatorio la*

cui efficacia era cessata al momento della decisione, TAR Abruzzo, 29 aprile 2019, n. 230)».

In conclusione, l'annullamento dell'atto impugnato – il quale, giova ricordare, ha esclusivamente ridotto il prelievo di talune specie cacciabili senza però regolare gli altri aspetti della stagione venatoria – non sarebbe di immediata e diretta utilità per la ricorrente, neppure in vista della prossima stagione, considerato che potrebbero di fatto variare i dati relativi alle specie cacciabili, per cui – come già sopra evidenziato – non sono possibili realistiche previsioni sui futuri provvedimenti venatori della Regione Lombardia.

Si conferma, in definitiva, l'improcedibilità del ricorso in epigrafe.

3. Le spese di lite possono essere interamente compensate, considerati l'andamento della presente controversia e l'esito dell'udienza cautelare, che ha visto il parziale accoglimento della pretesa dell'esponente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2021 tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall'art. 6 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 convertito in Legge 28 maggio 2021, n. 76 e del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore

Alberto Di Mario, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Zucchini

IL PRESIDENTE
Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO